

OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Egr. Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
ROMA

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri di Italia
LORO SEDI

Trasmissione via pec

OGGETTO: Organizzazione delle attività per l'aggiornamento delle competenze professionali da parte degli Ordini territoriali - Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018 approvato dal C.N.I..

Con la presente inviamo le osservazioni di questo Consiglio sulle problematiche applicative del Testo Unico delle linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale inviato con circolare n.164 / XIX .

Per ripercorrere i provvedimenti che regolamentano la formazione continua degli Ingegneri ricordiamo che il D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 all'art. 7 comma 3 attribuiva ai Consigli Nazionali il compito di disciplinare con un regolamento :

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini

o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua


Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, all'art. 8 attribuisce al Consiglio Nazionale degli Ingegneri , in attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, i seguenti compiti :

a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale

come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività

formative;

b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;




OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

- c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
- d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;
- e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile *on-line* di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.4, comma 6, del presente regolamento;
- f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art.3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
- h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Il compito della "predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative " è stato assolto nel tempo con l'emanazione di quattro linee di indirizzo.

Questo Ordine ha partecipato con proprio Consigliere delegato al gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea dei Presidenti " Gruppo di Lavoro Regolamento Formazione" , il cui incarico era "elaborare proposte, per superare le criticità riscontrate a tre anni dall'avvio della formazione obbligatoria " .

Con nota Prot. n. 734 del 07.03.2017, avevamo già segnalato al Consiglio Nazionale l'opportunità di procedere ad una revisione del Regolamento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137/2012, al fine di superare alcune incongruenze presenti nelle linee di indirizzo e favorire il riconoscimento di CFP per la frequenza di



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

eventi formativi di alto livello non riconducibili alla organizzazione di un Ordine ma importanti per l'esercizio di talune professioni (es. del terzo settore).

Nella riunione di insediamento del gruppo di lavoro i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed il coordinatore del gruppo indicavano ai partecipanti che il mandato ricevuto doveva incentrarsi sulla predisposizione di un Testo Unico delle linee guida per l'applicazione del Regolamento sulla Formazione e non già sulle modifiche al Regolamento vigente per la formazione ed aggiornamento continui .

Gli stessi rappresentanti sollecitavano altresì il gruppo di lavoro all'introduzione di controlli sulla conformità della attività formative alle linee di indirizzo e di sanzioni nel caso di rilevate difformità , sia per i provider che per gli Ordini territoriali.

In questa prospettiva di lavoro più ristretta il gruppo di lavoro ha licenziato una proposta di Testo Unico che, in risposta alle sollecitazioni, prevedeva al punto 12.3 *Controlli e Sanzioni*, la possibilità per il CNI di emanare appositi provvedimenti per disciplinare i controlli atti a verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle presenti Linee di indirizzo da parte di iscritti, Ordini e Provider, con la finalità di uniformare il comportamento a livello nazionale.


Tale apprezzabile finalità non appare conseguibile con l'applicazione di sanzioni per gli Ordini territoriali per le motivazioni di seguito riportate, dovendosi invocare lo spirito di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio Nazionale nella versione approvata del Testo Unico ha modificato il testo proposto dal gruppo di lavoro ed introdotto all'art. 12 (*CONTROLLI E SANZIONI*), articolo che dovrebbe far riferimento all'attuazione pedissequa dell'art. 12 del Regolamento, il comma 12.2. secondo il quale " il CNI potrà definire con specifici provvedimenti i controlli da attuare per verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle presenti Linee di indirizzo da parte di Ordini e Provider" .

E' stato anche introdotto il comma 12.2.3. *CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DEGLI ORDINI* che prevede per gli Ordini " le stesse sanzioni previste per i provider nei limiti del regolamento" .

Appare evidente come non si possano equiparare nei controlli e nelle sanzioni due soggetti con natura giuridica differente, i providers soggetti privati aventi finalità commerciali, con gli Ordini Territoriali, amministrazioni pubbliche paritetiche rispetto all'organo di controllo rappresentato da Codesto Consiglio.

Appare anche evidente la necessità di discipline differenziate se si considera che il compito affidato agli Ordini territoriali di organizzazione di attività formative per gli iscritti deriva *direttamente dall'art. 7 comma 2 del DPR 137/2012 e dall'art.9 del Regolamento* mentre per i providers tale facoltà deriva da una autorizzazione, in questo caso concessa da Codesto Consiglio.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Si fa osservare come ne' il D.P.R. n. 137/2012 ne' il Regolamento contengono l'attribuzione al Consiglio Nazionale del "controllo sulle attività degli Ordini territoriali" o sanzioni, ne' i compiti istituzionali prevedono una sovra ordinazione di Codesto Consiglio se non nel tema disciplinare, pertanto non si comprende come linee di indirizzo possano prevedere tale fattispecie al di là delle finalità previste.

Conseguentemente il Testo Unico appare eccedere il potere attribuito al Consiglio Nazionale dalle leggi vigenti e dalle regolamentazioni interne in materia di formazione continua, attribuendo un potere sanzionatorio illegittimo giacché gravato da eccesso di potere.

Quindi si ritiene che le previsioni contenute nell'art. 12.2.3 siano inaccettabili e se ne chiede l'eliminazione dal Testo Unico per manifesta illegittimità in quanto eccedente il potere attribuito al Consiglio Nazionale dalle leggi e dalle regolamentazioni interne.

Si rileva inoltre che la disciplina dell'aspetto sanzionatorio previsto all'art. 12.3. determina gravi conseguenze per gli iscritti, ossia la possibilità di perdere i CFP, per violazioni commesse dagli organizzatori degli eventi.

Altro aspetto problematico è rappresentato dalla disposizione riguardante la previsione delle titolarità dell'Ordine sulle quote di iscrizione per eventi formativi a pagamento.


Questo obbligo rappresenta un aggravio economico notevole per gli iscritti non potendo detrarre l'I.V.A. in quanto normalmente gli Ordini territoriali non sono dotati di partita I.V.A..

Per far fronte a questa situazione gli Ordini territoriali dovrebbero aprire la partita I.V.A. e sobbarcarsi di una contabilità specifica separata, con il conseguente aggravio di costi economici per la tenuta della stessa.

Riteniamo che entrambe le suddette regolamentazioni debbano essere eliminate dal Testo Unico.

Invitando gli Ordini territoriali italiani cui la presente è inviata ad esprimersi in merito alla condivisione delle osservazioni mosse sulla base della propria esperienza si è certi che il CNI vorrà comprendere l'importanza delle istanze di modifica presentate, al fine di consentire un regolare ed efficace svolgimento delle attività formative in favore degli iscritti organizzate dagli Ordini, senza che il Testo Unico rappresenti un aggravio organizzativo per gli Ordini, in considerazione della natura ben diversa degli Ordini dai soggetti formatori aventi fini commerciali con esperienza nel settore e personale dedicato.

Rivendichiamo però una acquisita esperienza organizzativa e una attenzione agli aspetti formativi ed alle necessità formative che solo soggetti non aventi finalità commerciali possono avere nel settore della formazione per gli ingegneri.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Tale esperienza acquisita in questi anni e la conoscenza piena delle problematiche organizzative della formazione continua sarebbero state di grande ausilio per l'approvazione definitiva del Testo Unico da parte del Consiglio Nazionale.

La invitiamo a far adottare prontamente una regolamentazione in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari ad evitare che un eventuale ricorso al Ministero Vigilante presentato dagli Ordini territoriali possa costituire un ostacolo alle attività formative che gli Ordini stessi svolgono in favore dei propri iscritti.

Distinti saluti

Il Presidente

(Ing. Roberto Masciopinto)

